

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2025, n. 9-1547

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano di Gestione Forestale del Comune di Pocapaglia (CN), 2025 - 2040. Approvazione.



Seduta N° 104

Adunanza 15 SETTEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 09:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 9-1547/2025/XII

OGGETTO:

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 – Piano di Gestione Forestale del Comune di Pocapaglia (CN), 2025 – 2040. Approvazione.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 all'articolo 6, comma 6, indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede:

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale (PFR), precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;

- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali

previsti dallo stesso e che la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento Forestale) indica:

A – al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009 ;

B – al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PGF;

C – al Titolo III, le norme per la gestione dei boschi piemontesi;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 ha approvato le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 ha approvato il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009 il quale ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano, come stabilito dall'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023, avvenuta il 25 marzo 2023, e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette (EGAP), province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

- 1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- 2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;
- 3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore *Foreste* della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio*, che:

1) con ultima ricezione in data 15 ottobre 2024, con nota prot. n. 174266, il Comune di Pocapaglia (CN) ha trasmesso al Settore *Foreste* gli elaborati costituenti il Piano di Gestione Forestale delle proprietà in sua gestione per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale;

Detto Piano, allegato alla presente deliberazione, è composto da:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Elenco particelle catastali;
- 03 – Descrizione particellare;
- 04 – Registro interventi eventi;
- 05 – Studio di incidenza riferito alla ZSC IT1160012 “Boschi e rocche del Roero”;
- 06 – Carta forestale, scala 1:10.000;
- 07 – Carta dei tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, scala 1:10.000;
- 09 – Carta delle compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 10 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;
- 11 – Carta delle provvigioni, scala 1:10.000;
- 12 – Carta delle potenzialità turistiche, scala 1:10.000;

2) il PGF presentato ed esaminato dal Settore *Foreste* riguarda una superficie complessiva di 106,27 ettari di cui 97,20 ettari boscati i quali per 68,23 ettari risultano a gestione selvicolturale attiva nel periodo di validità del Piano.

Le superfici interessate dal Piano:

A – ricadono per 73,32 ettari nella ZSC IT1160012 “Boschi e rocche del Roero” sulla quale il Settore Regionale *Biodiversità e Aree naturali*, competente in materia ai sensi dell'articolo 43, comma 14 della l.3 n. 19/2009, con nota prot. n. 100482 del 03 giugno 2024 trasmessa al Settore *Foreste*, ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza vincolato al recepimento delle osservazioni di cui alla scheda di valutazione elaborata dal Settore *Foreste* e agli atti del medesimo. Tali osservazioni sono state recepite nel Piano allegato;

B – non presentano boschi contenenti MB, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – non presentano boschi di protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte indicato nella D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

D – non si prevede di effettuare pascolamento in bosco durante il periodo di validità del Piano coerentemente con quanto disciplinato dall'articolo 45 del Regolamento forestale;

E – sono parzialmente gravate da usi civici, in riferimento alle superfici boscate situate presso i versanti di testata del Rio della Ghia e del Rio della Crosa, per totali 26,50 ettari, come meglio dettagliato al paragrafo 2.8.1 della relazione tecnica di Piano.

Su tali superfici boscate possono essere realizzati gli interventi previsti in quanto valutati

tecnicamente idonei e coerenti con la normativa forestale regionale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009;

F- comprendono zone vocate alla produzione tartufigena (particelle forestali n. 1, 2, 5 e 6) in cui si prevedono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale, interventi selvicolturali in deroga a quanto previsto dal Regolamento stesso, con lo scopo di incentivare questa destinazione del bosco come meglio descritto al paragrafo 4.3.7 della Relazione generale.

In particolare, si prevedendo potature anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, comma 1, del medesimo Regolamento, che, nelle zone con attitudine per il tartufo nero pregiato, possano raggiungere i 2/3 dell'altezza delle piante, superando il limite del terzo inferiore come riportato al comma 2 dell'articolo di cui sopra. Inoltre, si prevede di scendere sotto al limite del 50% della copertura nei tagli intercalari, di cui all'articolo 22, comma 1 del Regolamento forestale.

Tali deroghe sono ammissibili ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale, in quanto tecnicamente sostenibili purché si rispetti la prescrizione di procedere preventivamente all'intervento con indagini di dettaglio, ad opera di professionisti con adeguate competenze tecniche e iscritti al rispettivo Ordine di appartenenza, circa la produttività effettiva delle piante presenti a cui associare il più corretto intervento selvicolturale a carico dei singoli esemplari e/o gruppi di piante individuati, seguendo le norme di Piano (par. 4.3.7) e previa comunicazione semplice al Settore regionale territorialmente competente;

3) in data 26 novembre 2024, con nota prot. n. 199392, il Comune di Pocapaglia ha trasmesso al Settore *Foreste*, come previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento forestale la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2023 del proprio Consiglio comunale con cui si adotta il Piano e i suoi allegati;

4) per i suoi contenuti il PGF ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

5) il Piano, nelle more dell'approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009, è stato redatto in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della l.r. 4/2009, ossia con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

6) come indicato nella stessa relazione tecnica del PGF allegata alla presente deliberazione, il periodo di validità richiesto per il Piano è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

7) il Piano di Gestione Forestale del Comune di Pocapaglia (CN), comprensivo delle previsioni in deroga al Regolamento forestale e relativa prescrizione sopra indicate, è coerente con le norme in materia sopra citate e quindi può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

8) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione degli interventi selvicolturali previsti dallo stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate:

1) approvare il Piano di Gestione Forestale del Comune di Pocapaglia (CN), comprensivo delle previsioni in deroga al Regolamento forestale e relativa prescrizione, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto;

2) autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) nonché della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale del Comune di Pocapaglia (CN), di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:

01 – Relazione tecnica;

02 – Elenco particelle catastali;

03 – Descrizione particellare;

04 – Registro interventi eventi;

05 – Studio di incidenza riferito alla ZSC IT1160012 “Boschi e rocche del Roero”;

06 – Carta forestale, scala 1:10.000;

07 – Carta dei tipi strutturali, scala 1:10.000;

08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, scala 1:10.000;

09 – Carta delle compartimentazioni, scala 1:10.000;

10 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;

11 – Carta delle provvigioni, scala 1:10.000;

12 – Carta delle potenzialità turistiche, scala 1:10.000.

Il Piano di Gestione Forestale riguarda una superficie complessiva di 106,27 ettari di cui 97,20 ettari boscati i quali per 68,23 ettari risultano a gestione selvicolturale attiva nel periodo di validità del Piano.

2) di autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del

Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente;

3) di autorizzare nelle particelle forestali n. 1, 2, 5, 6, ai sensi dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento Forestale le deroghe all'articolo 15 del Regolamento stesso, consentendo di eseguire potature per aumentare l'illuminazione al suolo e quindi favorire i processi di recupero della produttività e ammettendo che tali interventi possano interessare fino i 2/3 delle chiome nelle aree vocate al tartufo nero pregiato, e all'articolo 22, comma 1, del medesimo Regolamento, consentendo di eseguire tagli intercalari finalizzati al recupero e alla valorizzazione della produttività tartufigena dei boschi vocati che prevedano un rilascio di copertura inferiore al 50% nelle aree dedicate alla produzione di tartufo nero pregiato, purché si rispetti la prescrizione di procedere preventivamente all'intervento con indagini di dettaglio, ad opera di professionisti con adeguate competenze tecniche e iscritti al rispettivo Ordine di appartenenza, circa la produttività effettiva delle piante presenti a cui associare il più corretto intervento selvicolturale a carico dei singoli esemplari e/o gruppi di piante individuati, seguendo le norme di Piano (par. 4.3.7) e previa comunicazione semplice al Settore regionale territorialmente competente;

4) di stabilire che il Piano di Gestione Forestale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.